



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 25/01/2001

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 1935

Piano Regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino. Disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole relative all'attuazione del regime di sostegno (in applicazione del titolo II del Reg. (CE) n.1493/1999 e del Capo IV del Reg. (CE) n. 1227/2000).

A causa di mero errore materiale tipografico, nel B.U.n.2 del 4/1/2001, a pag.22, il punto n.14) SPESE AMMISSIBILI, della delibera di G.R. 1935 del 28/12/2000 è stato erroneamente composto. Pertanto si riporta, di seguito, l'esatta composizione dello stesso:

### 14) SPESE AMMISSIBILI

La spesa massima ammissibile è determinata forfettariamente per ogni singola misura.

Pertanto, per la realizzazione delle opere in progetto sono ritenute ammissibili le seguenti spese per l'acquisto di beni, servizi e impiego di manodopera, relativamente alle seguenti misure nei limiti massimi, fissi e omnicomprensivi, a fianco indicati:

Sovrainnesto - Misura n. 1 £. 5.000.000 per ettaro

Misura n. 2 £. 2.000.000 per ettaro

Reimpianto - Misura n. 1 £. 4.000.000 per ettaro

Misura n. 2 £. 13.000.000 per ettaro

Misura n. 3 £. 9.000.000 per ettaro (di cui £. 2.000.000 per spese agronomiche e £. 7.000.000 per strutture di sostegno)

Ristrutturazione - Misura n. 1 £. 5.000.000 per ettaro(1)

Misura n. 2 £. 9.000.000 per ettaro (di cui £. 2.000.000 per spese agronomiche e £. 7.000.000 per strutture di sostegno).

Su detti importi può essere riconosciuta l'aliquota massima del 12% per spese generali documentate, attinenti gli onorari per prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, elaborati tecnici, relazioni e consulenze tecniche) e le spese per fidejussione.

Relativamente alla misura n. 1 dell'azione reimpianto qualora non è prevista l'estirpazione del vecchio vigneto l'importo forfettario viene ridotto di lire un milionecinquecentomila.

Possono essere eleggibili a contributo le spese sostenute e certificate a partire dal 16 ottobre di ogni esercizio finanziario che, a norma dell'art. 17, par. 7 del Reg. CE n. 1227/2000, va dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo. In sede di prima applicazione del regime di sostegno le spese eleggibili sono quelle sostenute dopo la data di presentazione della domanda.

---

(1) Nel caso di passaggio dalla forma di allevamento a tendone a quella a spalliera detto importo può essere aumentato di £. 1.000.000 per spese di allontanamento del materiale della vecchia struttura di sostegno.